




UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Il regolamento per l'iscrizione degli enti ecclesiastici nel RUNTS

Andrea Perrone
Università Cattolica del Sacro Cuore
CESEN



Brescia, 9 marzo 2023



La necessità di un approccio intelligente

- La riforma condiziona l'accesso al regime promozionale del Terzo settore a un complesso di requisiti di carattere giuridico, organizzativo e contabile, soggetti a forme di controllo pubblico
 - risulta favorito un modello 'forte' di ente senza scopo di lucro, venendo, di contro, abbandonato il ricorso all'ente non profit come mero strumento per l'accesso ad agevolazioni fiscali
- Il rispetto della disciplina introdotta dalla riforma comporta costi rilevanti, da comparare con i numerosi benefici che discendono dall'ingresso nel Terzo settore
 - è, pertanto, necessario che le attività abbiano dimensioni proporzionate ai costi da sopportare dal punto di vista economico e organizzativo
 - occorre valutare con intelligenza e prudenza come aderire alla Riforma: (1) considerando i molteplici elementi che in tale scelta rilevano e (2) evitando unilaterali sottolineature dell'uno o dell'altro fattore



‘Rami’ ed enti collegati

- Gli enti ecclesiastici possono aderire al sistema introdotto dalla riforma del Terzo settore secondo una duplice modalità
 - la costituzione di un ‘ramo’, mediante: (1) l’adozione di un regolamento che, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme della disciplina civile; (2) la costituzione di un patrimonio destinato per lo svolgimento dell’attività di interesse generale; (3) la tenuta di scritture contabili separate
 - ✓ in tal modo, un ente ecclesiastico accede al regime del Terzo settore, mantenendo, nel contempo, la propria natura canonica: i beni e le attività destinate al ‘ramo’ rimangono di titolarità dell’ente ecclesiastico e trovano applicazione le regole su gestione e controllo previste dal diritto canonico
 - la creazione di un ente civile collegato (= un’associazione, una fondazione o una società), giuridicamente distinto rispetto all’ente, ma soggetto al suo controllo, di regola mediante la nomina dei relativi amministratori
 - ✓ in tal modo, un ente ecclesiastico svolge le attività di interesse generale in via indiretta, utilizzando la forma giuridica più adeguata per le singole attività di interesse generale, anche nella prospettiva del finanziamento bancario



Il regolamento

- La riforma disciplina: (1) i requisiti di forma e di pubblicità del regolamento, nonché (2) il criterio generale per il recepimento nel regolamento delle norme previste per ETS e IS
 - una volta posti in essere i necessari adempimenti canonici, il regolamento va: (1) adottato «in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata» e (2) «depositato» nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore («RUNTS») ovvero, per i «rami» IS, nel registro delle imprese
 - il recepimento deve avvenire «nel rispetto della struttura e delle finalità» degli enti ecclesiastici
- Il regolamento rende vincolante per via di autonomia privata una disciplina dello Stato altrimenti non applicabile *tout court*
 - per la genericità del dettato normativo e le implicazioni costituzionali delle possibili soluzioni interpretative, l'individuazione delle disposizioni da recepire risulta, tuttavia, particolarmente delicata
 - si comprende, pertanto, perché il legislatore della Riforma sia intervenuto al riguardo in modo esplicito e dettagliato



Le indicazioni del decreto RUNTS

- Per i ‘rami ETS’, il contenuto del regolamento è specificamente indicato dal decreto ministeriale che disciplina l’iscrizione del ‘ramo’ ETS al RUNTS
 - un primo gruppo di previsioni assicura che il regolamento sia allineato ai profili essenziali della disciplina legale, regolando: (1) l’individuazione delle attività di interesse generale; (2) il divieto di distribuire utili; (3) il patrimonio destinato; (4) le scritture contabili e i libri obbligatori; (5) la devoluzione dell’incremento patrimoniale
 - un secondo gruppo di norme si concentra sulla specificità degli enti ecclesiastici
 - ✓ i poteri di gestione e rappresentanza relativi alle attività di interesse generale, con indicazione delle eventuali limitazioni e dei controlli interni previsti dall’ordinamento confessionale di appartenenza, che divengono, in tal modo, opponibili ai terzi (art. 18, l. 222/85)
 - ✓ le condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici prescritte dai relativi ordinamenti confessionali, nella misura in cui tali condizioni abbiano rilevanza di legge
 - ✓ l’autorizzazione della competente autorità religiosa all’iscrizione al RUNTS o la dichiarazione della medesima che tale autorizzazione non è necessaria
 - il modello di regolamento predisposto dal ‘Tavolo CEI’ segue tale impostazione in modo puntuale



Alcune questioni aperte

- La disciplina del regolamento contenuta nel decreto sul RUNTS lascia aperte alcune questioni
 - in assenza di una specifica previsione, il generico riferimento ai «controlli interni» sul «potere di gestione» pone il problema se il controllo esercitato sulla gestione del ‘ramo’ a norma del diritto canonico possa assolvere alla funzione di controllo sull’ETS, regolata dalla riforma con specifico riferimento a: (1) vigilanza sull’osservanza della legge; (2) osservanza dei principi di corretta amministrazione; (3) adeguatezza dei assetti organizzativi; (4) revisione legale dei conti
 - ✓ per evidenti ragioni di parità di trattamento, va escluso che il ‘ramo’ possa operare senza un’attività di controllo
 - ✓ qualora il controllo canonico non sia in grado di assicurare il conseguimento dei fini perseguiti dalla disciplina sui controlli contenuta nella riforma, è opportuno che il regolamento preveda e regoli un organo tecnico di controllo
 - la necessità di indicare la sede legale del ‘ramo’ nella domanda di iscrizione al RUNTS può risultare problematica qualora tale sede sia in un contesto territoriale diverso da quello richiesto ai fini del convenzionamento dai competenti enti locali
 - la previsione nel regolamento della facoltà di istituire sedi secondarie può assicurare un buon grado di flessibilità



Il regolamento del 'ramo' IS

- Per il 'ramo' IS, il problema della compatibilità tra disciplina della riforma e caratteri propri dell'ente ecclesiastico trova una prima soluzione nella disciplina legale sull'IS
 - le peculiarità dell'ente ecclesiastico sono salvaguardate da alcune esenzioni rispetto alla disciplina della riforma in materia di: (1) denominazione dell'ente; (2) partecipazione dei lavoratori e degli utenti alla *governance* dell'ente; (3) devoluzione del patrimonio residuo; (4) liquidazione coatta amministrativa dell'ente
- Per quanto non disciplinato dal diritto di fonte primaria, pare ragionevole applicare per analogia quanto previsto dal decreto sul RUNTS
 - poiché, tuttavia, il DIS richiede la presenza di un organo di controllo indipendentemente da soglie dimensionali, il regolamento deve prevedere un'apposita disciplina al riguardo



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Grazie!

andrea.perrone@unicatt.it

<https://ilcesen.org>